



Roma, 28 febbraio 2023 prot.16 U_GIU

Ministero della Giustizia

Al Capo di Gabinetto

Cons. Alberto Rizzo

gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Oggetto: composizione del gruppo di studio sulla “doppia dirigenza”.

La presente per significare che circolano voci, sempre più insistenti, circa la costituzione di un gruppo di studio sulla “c.d. doppia Dirigenza” che sarebbe composta da 13 magistrati e 6 dirigenti amministrativi e che sarebbe da integrare da componenti della Corte di Cassazione, con l’obiettivo di procedere ad una ricognizione delle prassi virtuose in tema di proficua collaborazione, nella quotidianità giudiziaria, tra il vertice magistratuale e quello amministrativo dell’Ufficio verificando altresì la rispondenza dell’attuale pianta organica dirigenziale a criteri di efficienza e razionalità.

Se tale notizia, con questi numeri, fosse vera (e ci auguriamo che non lo sia) è evidente la necessità di implementare la composizione con altri Dirigenti Amministrativi o, viceversa, di ridurre il numero dei magistrati.

Se la notizia fosse vera la cogliamo con preoccupazione non tanto perché afferma il ruolo dei magistrati/capi degli uffici sulla dirigenza amministrativa e sul personale amministrativo che ne esce “schiacciato”, anche numericamente.

Come si fa a parlare di doppia dirigenza se in realtà il ruolo del Dirigente viene affievolito, depotenziato, dalla presenza del personale non contrattualizzato in alcune Amministrazioni (Magistrati, Prefetti, Ambasciatori, Forze Armate) ?

Confintesa FP già da anni lamenta l’assenza del ruolo dei dirigenti amministrativi, l’assenza di una continuità tra i dirigenti amministrativi ed i direttori perché non possiamo dimenticare che “grazie” ad una Circolare del 2006, in caso di assenza del Dirigente Amministrativo le funzioni vengono svolte non dal Direttore Amministrativo (come sarebbe naturale) ma dal Capo dell’Ufficio, nonostante nel CCNI del 29/07/2010 il



direttore è un lavoratore *“cui è affidata la direzione e/o il coordinamento degli uffici di cancelleria o, nel loro ambito, di più reparti, quando la direzione dell’ufficio nel suo complesso sia riservata a professionalità appartenenti al ruolo dirigenziale; lavoratori cui sono affidate funzioni vicarie del dirigente...”*.

Non possiamo non richiamare il D.Lvo n.151/2022, che attribuisce in esclusiva la direzione del personale dell’Ufficio per il Processo ai magistrati capi degli Uffici ma dobbiamo anche evidenziare la previsione dell’area delle elevate professionalità che deve trovare presto applicazione.

Ed ancora... prendiamo atto che non sono rari i casi nei quali i Capi degli Uffici emanano Ordini di Servizio come se fossero dei provvedimenti giudiziari, con tanto di istruttoria e di riserva!

Non sarebbe più semplice, nobile e giusto riconoscere a ciascuno la specificità delle proprie funzioni, ricollocando ciascuno nel ruolo al quale è originariamente preposto, per concorso, invece di dare questi, cattivi, segnali del peso che si vuole affermare?

Vogliamo una giustizia che funzioni ed occorre partire dalla base.

Per quanto sopra, se le notizie che circolano sono vere, con la presente chiediamo un riequilibrio numerico tra i componenti del gruppo di studio sulla “c.d. doppia Dirigenza”.

Cordiali saluti

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

